

Ris. mun. n° 2189 del 17.09.2018
In esame alla Commissione delle Petizioni
19.09.2018

Messaggio municipale N° 15 / 2018

Regolamento per la fornitura di acqua potabile

Al Lodevole Consiglio comunale di Castel San Pietro,
Signori e Signore Presidente e Consiglieri comunali,

con questo messaggio municipale il Municipio vi sottopone per approvazione il nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile del Comune di Castel San Pietro

Premessa

il 12 dicembre 2016 il Consiglio comunale (CC) approvò le modifiche al Regolamento per la fornitura di acqua potabile (RAP) necessarie a sciogliere l'Azienda Acqua Potabile (AAP) per accorparla quale Servizio Acqua Potabile (SAP) gestito direttamente dal Comune di Castel San Pietro. Al momento della ratifica della decisione la SEL (Sezioni Enti Locali), con risoluzione del 4 aprile 2017, ha indicato necessità di una revisione totale dello stesso.

Con questo messaggio il Municipio vi chiede quindi di adottare una nuova versione del RAP steso sulla base del "Regolamento Tipo per la distribuzione di acqua potabile Cantonale".

Si è deciso di abbandonare completamente l'attuale versione, rivista più volte negli anni passati, per scriverne una nuova basata, come indicato, su un modello tipo cantonale di recente emanazione. Lo stesso è stato adatto in alcuni passaggi alla nostra specifica realtà comunale, ai suggerimenti delle commissioni che l'hanno visionato preventivamente (Acqua potabile e Petizioni), di quelli dell'amministrazione comunale e al parere preventivo della SEL e dell'Ufficio della protezione dell'acqua e dell'approvvigionamento idrico (ricevuto il 17.09.2018).

Basi legali

Le basi legali e tecniche del nuovo regolamento sono

- il Regolamento cantonale tipo per la distribuzione dell'acqua potabile allestito dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio;

- la legislazione federale e cantonale in materia;
- le indicazioni del PGA (Piano Generale dell'Acquedotto).

Scopo

Nel RAP vengono disciplinati i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture del SAP e ne regola i rapporti con gli abbonati, utenti e i terzi.

Inoltre regola i seguenti aspetti:

- la procedura di allacciamento alla rete pubblica e le relative prescrizioni;
- i costi di allacciamento e le tasse;
- le multe, le contestazioni e le procedure.

Nel merito

Definizioni

Nel primo capitolo si sono puntualizzati i termini tecnici contenuti nel RAP, ripresi poi successivamente nei vari articoli.

Basi legali

Vengono elencate, suddivise in due gruppi, leggi e ordinanze alla base della gestione dell'acqua potabile e delle sue fonti, come pure le direttive tecniche della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) a cui i tecnici del ramo fanno riferimento.

Disposizioni generali

In questo capitolo (artt. 1 - 12) si definiscono il Servizio Acqua Potabile (SAP) il campo di applicazione e le basi giuridiche del Regolamento così come i vari organi del SAP con le rispettive competenze.

Impianti di distribuzione

L'art. 13 stabilisce che il Piano generale dell'acquedotto (PGA) funge da base di riferimento per la costruzione / rinnovo delle reti delle reti di distribuzione dei comprensori di Castel San Pietro, Campora, Monte, Casima.

Nello stesso capitolo vengono inoltre definiti i tipi di condotta, gli idranti e il loro uso. La messa a terra delle correnti elettriche non potrà più essere svolta tramite le tubazioni dell'AP.

Allacciamenti

Questo capitolo (artt. 21 - 32) disciplina le modalità procedurali, tecniche e giuridiche per la creazione, il rinnovo, la manutenzione, lo spostamento e la messa fuori esercizio di allacciamenti alla rete dell'acqua potabile.

Installazioni interne

Negli articoli da 33 a 41 si propongono una serie di normative tecniche e procedurali che il titolare dell'allacciamento rispettivamente il SAP sono tenuti ad ottemperare per la costruzione, la messa in esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ampliamento, la modifica dell'impianto interno. Sono qui pure regolate le responsabilità del titolare dell'allacciamento e la posa di impianti per il trattamento dell'acqua.

Fornitura dell'acqua potabile

Questo capitolo (artt. 42 - 55), definisce principi, obblighi, limitazioni, responsabilità e divieti nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile a carico dei diversi attori. Sono disciplinate le diverse forme di prelievo dalla rete.

Apparecchi di misura

Si tratta di un capitolo dedicato a tutto quanto attiene ai contatori (artt. 56 - 63)

Finanziamento

Questo capitolo (artt. 64 - 66) enuncia i principi di gestione finanziaria dell'Azienda unitamente alla determinazione del tariffario.

Costi di allacciamento

Gli artt. da 67 a 74 elencano i diversi costi legati alla realizzazione degli allacciamenti. La tassa di allacciamento sarà stabilita sulla base del diametro della condotta (vedi commento specifico sugli aspetti finanziari più sotto). Inoltre sono considerati costi di allacciamento i costi effettivi di posa delle tubazioni e i costi effettivi di collaudo.

Tasse

Questo capitolo (artt. 75 - 79) disciplina le tasse di utilizzazione nonché le tipologia tariffarie. Sono previste delle forchette tariffali con importi minimi e massimi entro i quali il Municipio definirà la cifra determinante, allo scopo di garantire l'autonomia finanziaria del servizio (vedi commento specifico più sotto).

Cauzioni

Si tratta di una novità della nostra Regolamentazione (artt. 80 - 84) che ha lo scopo di prevenire insolvenze.

Multe, contestazioni e procedure

Come dice il titolo, questo capitolo tratta le contravvenzioni, le contestazioni e le relative procedure in relazione alle decisioni adottate dal Municipio o dai servizi tecnico/amministrativi.

Disposizioni transitorie o finali

L'entrata in vigore è prevista per il prossimo 1° gennaio 2019 e con essa sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Aspetti finanziari

Il servizio di fornitura dell'acqua potabile è a oggi finanziariamente autonomo. Con l'attuale forchetta tariffale vi è la possibilità di aumentare l'introito dell'azienda di ulteriori fr. 70'000.00/anno (fr. 54'000.00 con la tassa di consumo/fr. 18'000.00 con la tassa base).

In questa situazione gli oneri di investimento risultano sopportabili, considerando il valore dei beni amministrativi del SAP dopo l'ammortamento straordinario dell'anno scorso.

Gli investimenti a Breggia non sono ancora conclusi e la liquidazione del cantiere Roncapiano Vetta è ancora una grossa incognita.

Eventuali aumenti dei costi di gestione (es. convenzione con altre aziende) non sono al momento quantificabili.

La SEL, sentito l'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, ci impone un cambiamento nel metodo di fatturazione della tassa base. Essa va applicata, come si dirà in seguito anche per la tassa di allacciamento, in funzione della portata nominale del contatore (che dipende dal diametro dello stesso).

Data la situazione finanziaria citata al primo paragrafo di questo capitolo, ci si è applicati affinché il cambiamento tariffale abbia un influsso finanziariamente neutro per la quasi totalità degli utenti. Si è anche adottato un sistema semplice che non complicasse eccessivamente il lavoro amministrativo di parametrizzazione della fatturazione.

Oltre a ciò, altra modifica sostanziale al capitolo delle finanze, è l'adattamento del metodo di calcolo della tassa di allacciamento. Si è passati da un metodo basato sui mc SIA della costruzione a un metodo (consigliato e più corretto) basato sul diametro del tubo di allacciamento, una sorta di tassa base calcolata sulla potenza disponibile (es. tariffe elettricità).

Si è cercato nel limite del possibile di mantenere al livello attuale l'onere per l'allacciamento di un'abitazione "standard", con un occhio di riguardo per la tassazione delle grosse costruzioni.

Alcune definizioni contenute nell'art. 75 (Tassa di utilizzazione) hanno dovuto essere mutate su richiesta dei due Uffici cantonali già citati.

Il Municipio e l'Amministrazione rimangono a disposizione per eventuali informazioni.

Il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler risolvere:

- è approvato nel suo complesso il Regolamento per la fornitura di acqua potabile


IL MUNICIPIO

Allegati:

- Regolamento per la fornitura di acqua potabile 2019.

Versione dopo esame preventivo Petizioni e SEL 17.09.2018

COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO



**REGOLAMENTO
PER LA FORNITURA DI
ACQUA POTABILE**

Anno 2019

**Indice degli articoli del Regolamento per la fornitura di acqua potabile
Anno 2019**

- 1. DEFINIZIONI
- 2. BASI LEGALI
 - 2.1 Leggi e ordinanze
 - 2.2 Direttive della SSIGA
- 3. DISPOSIZIONI GENERALI
 - Art. 1: Costituzione
 - Art. 2: Scopo e campo di applicazione
 - Art. 3: Basi giuridiche
 - Art. 4: Organizzazione
 - Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale
 - Art. 6: Competenze del Municipio
 - Art. 7: Compiti del Responsabile
 - Art. 8: Commissione di revisione
 - Art. 9: Contabilità del Servizio
 - Art. 10: Proventi
 - Art. 11: Zona di distribuzione
 - Art. 12: Compiti del Servizio
- 4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
 - Art. 13: Piano generale acquedotto
 - Art. 14: Rete di distribuzione
 - Art. 15: Condotte principali
 - Art. 16: Condotte di distribuzione
 - Art. 17: Costruzione
 - Art. 18: Idranti
 - Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche
 - Art. 20: Messa a terra
- 5. ALLACCIAMENTI
 - Art. 21: Domanda di allacciamento
 - Art. 22: Rifiuto di allacciamento
 - Art. 23: Tracciato e caratteristiche
 - Art. 24: Condizioni tecniche
 - Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù
 - Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento
 - Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale
 - Art. 28: Vetustà delle condotte
 - Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale
 - Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale
 - Art. 31: Modalità di intervento
 - Art. 32: Messa fuori esercizio
- 6. INSTALLAZIONI INTERNE
 - Art. 33: Esecuzione
 - Art. 34: Prescrizioni tecniche
 - Art. 35: Collaudo
 - Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento
 - Art. 37: Pericolo di gelo
 - Art. 38: Doveri di informazione
 - Art. 39: Controlli
 - Art. 40: Responsabilità
 - Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile
- 7. FORNITURA DELL'ACQUA
 - Art. 42: Principi

- Art. 43: Obbligo di prelievo
- Art. 44: Limitazione della fornitura
- Art. 45: Esclusione di responsabilità
- Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua
- Art. 47: Prelievo abusivo
- Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri
- Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici
- Art. 50: Disdetta dell'abbonamento
- Art. 51: Ripristino dell'abbonamento
- Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali
- Art. 53: Piscine e fontane
- Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione
- Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

8. APPARECCHI DI MISURA

- Art. 56: Misura e lettura
- Art. 57: Proprietà e manutenzione
- Art. 58: Ubicazione
- Art. 59: Responsabilità
- Art. 60: Prescrizioni tecniche
- Art. 61: Contestazioni
- Art. 62: Disfunzioni
- Art. 63: Sotto-contatori

9. FINANZIAMENTO

- Art. 64: Autonomia finanziaria
- Art. 65: Determinazione delle tasse
- Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione

10. COSTI ALLACCIAMENTO

- Art. 67: Allacciamento
- Art. 68: Casistica e criteri di calcolo
- Art. 69: Limiti minimi e massimi
- Art. 70: Costi di posa
- Art. 71: Spese di collaudo
- Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione
- Art. 73: Altri costi
- Art. 74: Costi della dorsale

11. TASSE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA

- Art. 75: Tassa di utilizzazione
- Art. 76: Altre tasse
- Art. 77: Incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana
- Art. 78: Fatturazione e acconti per costi di fornitura
- Art. 79: Incasso ed esecuzione

12. CAUZIONI

- Art. 80: In generale
- Art. 81: Importo e genere della cauzione
- Art. 82: Inadempienza
- Art. 83: Restituzione
- Art. 84: Acquisizione cauzioni

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

- Art. 85: Contravvenzioni
- Art. 86: Contestazioni e procedure

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 87: Entrata in vigore
- Art. 88: Abrogazione

Regolamento per la fornitura di acqua potabile Anno 2019

1. DEFINIZIONI

Abbonato	Colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	Proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	Consumatore finale;
Acqua potabile	Acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua industriale	Acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Acqua greggia	Acqua che non ha subito trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità;
Condotte principali	Condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	Condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	Raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	Parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	Parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	Strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	Organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	Ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
Servizio	Servizio comunale amministrativo e tecnico di fornitura dell'acqua potabile

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

2.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

2.2. Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione

Il Comune, in virtù della Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994, assicura l'esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico e la distribuzione dell'acqua.

Art. 2

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico del Comune e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3

Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4

Organizzazione

Gli organi preposti alla gestione del Servizio di fornitura dell'acqua potabile sono quelli del Comune per le rispettive competenze, e più precisamente:

- il Consiglio comunale
- il Municipio
- il Responsabile del Servizio
- la Commissione di revisione.

Art. 5

Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta i regolamenti relativi al Servizio di fornitura dell'acqua potabile, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria del Servizio;

- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6
Competenze del Municipio

Il Municipio provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio e al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- designa il Responsabile del Servizio.

Art. 7
Compiti del Responsabile

Il Responsabile del Servizio collabora con il Municipio nella gestione, e in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- preavvisa le tariffe e le tasse;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti del Servizio.

Art. 8
Commissione di revisione

Questa funzione è svolta dalla Commissione della gestione del Consiglio comunale nell'ambito delle sue competenze.

Art. 9
Contabilità del Servizio

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato (art. 151 e ss. LOC), e deve permettere di determinare tutti i costi e i ricavi generati dal Servizio.

Art. 10
Proventi

Il Servizio di fornitura dell'acqua deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti, a medio termine.

Art. 11
Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate a una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento ai disposti della Ordinanza del Dipartimento Federale dell'interno (DFI) sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.

3. Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o acqua greggia.

Art. 12 **Compiti del Servizio**

1. Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. il Servizio provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
5. Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13 **Piano generale acquedotto**

Gli impianti del Servizio sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).

Art. 14 **Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15 **Condotte principali**

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16 **Condotte di distribuzione**

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17
Costruzione

1. Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.

Art. 18
Idranti

1. Il Comune di Castel San Pietro nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - a. definisce la rete degli idranti;
 - b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - c. si occupa del controllo, della manutenzione e della riparazione degli idranti.
2. Le spese relative al controllo, alla manutenzione e alle riparazioni degli idranti sono contabilizzate al centro di costo della "Polizia del fuoco".

Art. 19
Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Servizio.
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 85.

Art. 20
Messa a terra

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. Il Servizio non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 21
Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio (o tramite l'apposito formulario).
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22
Rifiuto di allacciamento

1. Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.

2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23
Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24
Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25
Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.
5. Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.
6. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
7. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 26
Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento fino e compreso il contatore principale, è di regola realizzato dal Servizio. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori autorizzati secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le

condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 27
**Proprietà
dell'allacciamento e
dorsale**

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 28
Vetustà delle condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29
**Sostituzione allacciamento
e dorsale**

1. Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 30
**Manutenzione
allacciamento e dorsale**

1. Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 31
Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32
Messa fuori esercizio

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.

2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 33 Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 34 Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35 Collaudo

1. Il Servizio o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo 10.

Art. 36 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 37 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38
Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
3. Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39
Controlli

1. Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40
Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41
Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 42
Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. Il Servizio garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. Il Servizio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43**Obbligo di prelievo**

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende di servizio pubblico a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44**Limitazione della fornitura**

1. Il Servizio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.
2. Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45**Esclusione di responsabilità**

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46**Divieto di cessione dell'acqua**

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione de Servizio.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47**Prelievo abusivo**

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48
Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Servizio.
2. Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49
Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Art. 50
Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Servizio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 51
Ripristino dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Servizio con tre giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52
Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53
Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore Il Servizio potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 54
Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

Art. 55
Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate a Comune.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.
4. Il Comune finanzia la realizzazione di questi impianti secondo l'art. 77 di questo Regolamento. I costi sono a carico del Comune nel centro di costo "Altra protezione ambiente".

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 56
Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio.

Art. 57
Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58
Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 59
Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60
Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

Art. 61
Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della

portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62
Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art.63
Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

9. FINANZIAMENTO

Art. 64
Autonomia finanziaria

1. Il Centro di costo relativo al Servizio di fornitura dell'acqua potabile deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art.65
Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 66
Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67 **Allacciamento**

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68 **Casistica e criteri di calcolo**

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - a. ogni nuovo allacciamento a un immobile finora mai allacciato;
 - b. ogni ampliamento del diametro di un allacciamento esistente; in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento per il quale è stata già corrisposta in passato una tassa di allacciamento.
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 69 **Limiti minimi e massimi**

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Diametro esterno (mm) condotta	Importo minimo (fr.)	Importo massimo (fr.)
< 32	1'000.00	2'000.00
32 - 52	1'500.00	3'000.00
53 - 63	2'000.00	4'000.00
> 63	3'000.00	6'000.00

Art. 70 **Costi di posa**

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Comune.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71 **Spese di collaudo**

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72 **Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione**

1. Su richiesta del titolare dell'allacciamento il Servizio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione.
2. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico, il Servizio ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
3. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73 **Altri costi**

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i

relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 74
Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

11. TASSE, MODALITA' DI PAGAMENTO E INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA

Art. 75
Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo;
 - b. per gli altri casi, da una tassa forfettaria;
 - c. tassa per il noleggio del contatore.
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui sotto.
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tassa base, consumo misurato tramite contatore (fr./anno)

	minimo	massimo
Per ogni contatore installato l'abbonato paga una tassa base annuale calcolata sul suo diametro, indipendentemente dal tipo di uso dell'acqua		
• fino a mm 40	Fr. 80.00	Fr. 120.00
• da mm 41 fino a mm 50	Fr. 120.00	Fr. 180.00
• oltre mm 50	Fr. 180.00	Fr. 270.00
Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa base annua sarà definita percentualmente in base alla portata nominale del contatore (Qn - m ³ /h) in proporzione alla tariffe sopra dichiarate.		

Tassa noleggio contatore (fr./anno)

	minimo	massimo
Per ogni contatore di proprietà del Comune l'abbonato paga una tassa annua di noleggio		
• fino a mm 40	Fr. 30.00	Fr. 60.00
• da mm 41 fino a mm 50	Fr. 75.00	Fr. 100.00
• oltre mm 50	Fr. 120.00	Fr. 360.00
Per contatori di diametro superiore ai 65 mm o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.		

Tassa di consumo effettivo (fr./mc)

	minimo	massimo
• Acqua potabile all'utenza	Fr. 1.30	Fr. 2.00
• Acqua potabile a enti pubblici terzi rivenditori	Fr. 0.80	Fr. 2.00

Tassa di consumo calcolato a forfait per punto di prelievo

Per la fornitura d'acqua temporaneo il servizio può autorizzare l'uso di idranti antiincendio. Nel caso in cui non venga conteggiata e fatturata sulla base del consumo effettivo misurato, sono prelevate le seguenti tasse:

	minimo	massimo
• Per un giorno	Fr. 125.00	Fr. 150.00
• Per ogni giorno successivo	Fr. 20.00	Fr. 40.00

Art. 76

Altre tasse

Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:

- per cantieri;
- per uso idrante;
- per richiamo o diffida;
- per ricerca perdite

Tassa per cantieri

	minimo	massimo
• tassa base (una tantum)	Fr. 200.00	Fr. 400.00
• tassa consumo al mc.	Fr. 1.30	Fr. 2.00

Tassa per uso idrante

Il Comune può, per motivazioni ritenute valide (es. manifestazioni, riempimento di grosse vasche o di autocisterne), autorizzare l'uso di idranti antincendio anche per altri scopi, previo pagamento di una tassa base e pagamento del consumo misurato con il contatore

	minimo	massimo
• tassa base (una tantum)	Fr. 100.00	Fr. 600.00
• + tassa consumo al mc.	Fr. 1.30	Fr. 2.00

Tassa per richiamo o diffida

	minimo	massimo
Per ogni richiamo o diffida di pagamento	Fr. 20.00	Fr. 100.00

Tassa per ricerca perdite

Per ogni ricerca eseguita dal Comune su tubazioni private vengono fatturati i costi effettivi.

Art. 77

Incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana

La realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana nelle costruzioni sia residenziali, artigianali o industriali è incentivata dal Municipio. Il finanziamento consiste nella partecipazione ai costi di investimento iniziali per la costruzione di tali impianti.

La determinazione della percentuale di finanziamento è di competenza del Municipio che la fissa per ordinanza, ritenendo un limite massimo del 10% dei costi di investimento per la costruzione del sistema di recupero dell'acqua potabile, ritenuto un contributo massimo di fr. 1'000.00 per caso.

L'ordinanza definirà anche la procedura per la richiesta di sussidio, per i controlli e per le modalità di versamento del contributo.

I costi derivanti da questo incentivo sono a carico del centro di costo "Altra protezione dell'ambiente".

Art. 78**Fatturazione e acconti per costi di fornitura**

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.
2. Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 79**Incasso ed esecuzione**

1. Il Servizio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. Il Servizio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

12. CAUZIONI**Art. 80****In generale**

1. Il Comune può richiedere agli abbonati citati al paragrafo 2 il versamento di una cauzione.
2. Possono essere chiamati al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti, notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune.

Possono essere chiamati al versamento di una cauzione anche tutti gli altri abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Servizio.

Art. 81**Importo e genere della cauzione**

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 82**Inadempienza**

1. Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 83**Restituzione**

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 84**Acquisizione cauzioni**

1. Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2. Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 85 Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del Servizio, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.
3. Il Comune nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 86 Contestazioni e procedure

1. Le decisioni del Comune possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.
3. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla data di intimazione.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1.gennaio 2019, riservata l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Art. 88 Abrogazione

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il precedente Regolamento per la fornitura di acqua potabile di Castel San Pietro .

Approvato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro nella seduta del xx.xx.2018.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del xx.xx.20xx Inc. no. XX-RE-XXXX.